COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 24

Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e cinque supplenti, dei quali: uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le corporazioni; uno effettivo ed uno supplente nominati dal presidente della Corte dei conti; uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le finanze; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei datori di lavoro; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei lavoratori.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo e possono intervenire alle riunioni del Comitato esecutivo.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 15 giugno 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it